

Lista di controllo del “Batteriepass” per batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh

Obblighi, dati obbligatori, scadenze e fonti per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh a partire dal 18 febbraio 2027 - da spuntare.

Cosa comprende questa lista di controllo

Tipo di lista di controllo. La presente lista ricalca il testo del regolamento: i dati riportati costituiscono la normativa vigente, non una previsione.

La presente lista di controllo fa parte [della](#) nostra [guida di riferimento sul passaporto digitale dei prodotti per le batterie](#), che illustra tempistiche, ruoli, dati obbligatori e documenti ufficiali per l'intero settore; questa pagina si limita alle batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh.

La presente lista di controllo riassume quanto previsto dal regolamento UE sulle batterie (UE) 2023/1542 per chi immette sul mercato dell'UE batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh: gli obblighi, i dati specificati nella guida della Commissione del luglio 2026 per le batterie industriali, le scadenze riportate in una tabella cronologica e i documenti ufficiali, i cui link sono riportati alla fine nella sezione «Fonti»; l'elenco completo è disponibile anche in formato PDF scaricabile in fondo alla pagina. Per le batterie industriali l'elenco è più breve rispetto a quello relativo alle batterie per veicoli elettrici (EV) e per mezzi di trasporto leggero (LMT), ma presenta un maggior numero di voci contrassegnate con «se applicabile». La classificazione per singolo modello rappresenta quindi il Suo primo compito.

I numeri tra parentesi si riferiscono ai punti del manuale della Commissione, mentre gli articoli si riferiscono al regolamento. Per i sistemi di accumulo fissi è disponibile una lista di controllo specifica che illustra gli obblighi aggiuntivi in materia di sicurezza e di manutenzione.

L'obbligo di controllo della batteria riguarda la Sua batteria?

Contrassegni ciò che si applica alla Sua batteria. Le prime tre affermazioni, considerate nel loro insieme, indicano che la Sua batteria è soggetta agli obblighi previsti dal [Regolamento \(UE\) 2023/1542](#); la quarta posticipa le scadenze relative alle emissioni di CO₂ e al materiale riciclato. Gli articoli tra parentesi rimandano al regolamento.

- ☐ La batteria è progettata specificatamente per usi industriali, è destinata a tali usi a seguito di una riconversione, oppure è una batteria di altro tipo di peso superiore a 5 kg che non sia né una batteria per veicoli elettrici (EV), né una batteria per veicoli commerciali leggeri (LMT), né una batteria SLI (art. 3).
- ☐ La sua capacità è superiore a 2 kWh; al di sotto di tale soglia non è previsto alcun certificato, ma sono richiesti l'etichettatura e il codice QR.
- ☐ Voi immettete la batteria sul mercato o la mettete in funzione nell'UE a partire dal 18 febbraio 2027 – in qualità di produttore, importatore o impresa che la rigenera o la destina a un nuovo uso.
- ☐ La batteria dispone esclusivamente di un sistema di accumulo esterno, ad esempio una batteria a flusso: in tal caso, per le emissioni di CO₂ si applicano scadenze successive e non si applicano gli obblighi di riciclaggio (art. 7, art. 8).

I vostri obblighi

Tutto ciò che il [Regolamento \(UE\) 2023/1542](#) richiede a chi immette sul mercato una batteria industriale, nell'ordine in cui le vengono presentate. Contrassegni quanto indicato; ogni punto riporta il relativo articolo e le scadenze riportate più in basso specificano a partire da quando entra in vigore.

- ☐ Creare il «passaporto della batteria» prima dell'immissione sul mercato e garantire che le informazioni riportate siano corrette, complete e aggiornate (art. 77, commi 1 e 4).
- ☐ Assegnare un identificativo univoco secondo la serie di norme ISO/IEC 15459, tramite il quale il codice QR viene associato al passaporto (art. 77, comma 3).
- ☐ Stampare o incidere il codice QR in modo che sia visibile, leggibile e permanente; qualora ciò non sia possibile, apporlo sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento (art. 13, commi 6 e 7).
- ☐ Distinguere i livelli di accesso: pubblico, interesse legittimo, autorità e organismi notificati, dati relativi alle singole batterie (art. 77, comma 2; art. 78).
- ☐ Fornire i dati del pass in formati basati su standard aperti, leggibili da dispositivi automatici e indipendenti dal fornitore (art. 77, comma 5).
- ☐ Mantenere disponibile il pass fino al riciclaggio della batteria (art. 77, comma 8).
- ☐ Registrare il pass nel registro DPP dell'UE prima che la batteria sia immessa sul mercato: ciò può essere effettuato solo dall'operatore economico che la immette sul mercato, non da un prestatore di servizi (art. 77, comma 10); il registro è operativo dal 20 luglio 2026.
- ☐ Apporre l'etichetta contenente le informazioni generali, il simbolo di raccolta e, se del caso, il simbolo Cd o Pb (art. 13, commi 1, 4 e 5).
- ☐ Stabilire, per ciascun modello, quali valori di prestazione e durata siano applicabili: la durata in cicli, l'efficienza di ciclo completo e il tasso di carica (C-Rate) si applicano solo alle batterie la cui durata

può essere espressa in cicli (Allegato XIII, n. 1).

- ☐ Effettuare la valutazione di conformità, rilasciare la dichiarazione di conformità UE e apporre il marchio CE (artt. da 17 a 20).
- ☐ Preparare la dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ per ciascun modello e stabilimento: obbligo a diciotto mesi dall'atto delegato relativo al metodo, nominalmente a partire dal 18 febbraio 2026; seguiranno la classe di prestazione e il valore massimo (art. 7).
- ☐ Documentare le percentuali di materiale riciclato di cobalto, litio, nichel e piombo per ciascun modello, anno e stabilimento, a partire dal 18 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'atto giuridico relativo al metodo; non si applica in caso di accumulo esclusivamente esterno (art. 8).
- ☐ Istituire obblighi di diligenza nella catena di fornitura, farli verificare e redigere relazioni in merito, a partire dal 18 agosto 2027; si applica a partire da 40 milioni di euro di fatturato netto (artt. da 47 a 52).
- ☐ Tenere a disposizione le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza; non indicarle nel «pass» iniziale fino all'adozione dell'Omnibus IV (Allegato XIII, n. 1, lett. t).

Dati obbligatori al 18 febbraio 2027

La [Guida della Commissione](#) classifica 36 dei 71 dati come obbligatori per le batterie industriali; gran parte dei restanti dati è applicabile solo se pertinente al modello in questione. I dati stessi sono riportati nell'[Allegato XIII del Regolamento \(UE\) 2023/1542](#); sotto ciascun punto sono riportati il numero corrispondente nella guida e il riferimento al regolamento.

Visibile al pubblico (Allegato XIII, n. 1)

- ☐ Identificativo univoco
Dato n. 1, art. 77, comma 3
- ☐ Chi registra il pass o ne è responsabile
Dato n. 2, art. 77, comma 3
- ☐ Produttore: nome, denominazione commerciale registrata o marchio
Dato n. 3, allegato VI, parte A, n. 1
- ☐ Indirizzo postale del fabbricante con un punto di contatto centrale
Dato n. 4, allegato VI, parte A, n. 1
- ☐ Categoria della batteria
Dato n. 6, allegato VI, parte A, n. 2
- ☐ Modello e numero di lotto o di serie
Dato n. 7, allegato VI, parte A, n. 2
- ☐ Luogo e data di produzione, mese e anno
Dati n. 8 e 9, allegato VI, parte A, nn. 3 e 4

- ☐ **Peso, capacità e composizione chimica**
Dati da 10 a 12, allegato VI, parte A, punti da 5 a 7
- ☐ **Sostanze pericolose, ad eccezione di mercurio, cadmio e piombo**
Dato n. 13, allegato VI, parte A, n. 8
- ☐ **Mezzi di estinzione idonei**
Dato n. 14, allegato VI, parte A, n. 9
- ☐ **Materie prime critiche in percentuale superiore allo 0,1% in peso**
Dato n. 15, allegato VI, parte A, n. 10
- ☐ **Percentuale di materiali riciclati di cobalto, litio, nichel e piombo**
Dati da 20 a 23, allegato XIII, n. 1, lett. e
- ☐ **Percentuale di materiali rinnovabili**
Dato n. 24, allegato XIII, n. 1, lettera f)
- ☐ **Tensione minima, nominale e massima, ciascuna con il relativo intervallo di temperatura**
Dati da 26 a 28, allegato XIII, n. 1, lett. h
- ☐ **Potenza iniziale in watt e limiti di potenza**
Dati n. 29 e 30, allegato XIII, n. 1, lett. i
- ☐ **Intervallo di temperatura che la batteria è in grado di sopportare in condizioni di riposo**
Dato n. 34, allegato XIII, n. 1, lett. l
- ☐ **Resistenza interna della cella e del pacco**
Dato n. 38, allegato XIII, n. 1, lett. o
- ☐ **Simbolo di raccolta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4**
Dato n. 40, allegato XIII, n. 1, lett. q
- ☐ **Dichiarazione di conformità UE**
Dato n. 42, allegato XIII, n. 1, lett. r
- ☐ **Informazioni sulla prevenzione e la gestione delle batterie usate**
Dato n. 43, allegato XIII, n. 1, lett. s

Per le persone che vantano un interesse legittimo (Allegato XIII, n. 2)

- ☐ **Composizione dettagliata, compresi i materiali del catodo, dell'anodo e dell'elettrolita**
Punto 45, Allegato XIII n. 2, lett. a
- ☐ **Codici dei componenti**
Dato n. 46, allegato XIII, n. 2, lett. b
- ☐ **Fonti di approvvigionamento per i pezzi di ricambio**
Dato n. 47, allegato XIII, n. 2, lett. b
- ☐ **Informazioni relative allo smontaggio: disegni esplosi, sequenza, tecniche di fissaggio, utensili, avvertenze, numero di celle e disposizione**
Dato n. 48, allegato XIII, n. 2, lett. c
- ☐ **Misure di sicurezza**

Per le autorità pubbliche e gli organismi notificati (allegato XIII, n. 3)

- ☐ Risultati dei rapporti di verifica di conformità

Punto 50, allegato XIII, n. 3

Dati relativi alle singole batterie, riservati esclusivamente alle persone autorizzate (Allegato XIII, n. 4)

- ☐ Stato della batteria: originale, riutilizzata, riciclata, rigenerata o da smaltire

Dato n. 67, allegato XIII, n. 4, lett. c

Solo se applicabile

- ☐ Indirizzo web e indirizzo e-mail del produttore

Dato n. 5, allegato VI, parte A, n. 1

- ☐ Durata di vita prevista in cicli e relativo test di riferimento, qualora la durata di vita possa essere espressa in cicli

Dati n. 31 e 32, allegato XIII, n. 1, lett. j

- ☐ Durata della garanzia per la durata di vita in anni

Dato n. 35, allegato XIII, n. 1, lett. m)

- ☐ Rendimento «round-trip» iniziale e al 50% della durata di vita in cicli

Dati n. 36 e 37, allegato XIII, n. 1, lett. n

- ☐ C-Rate della prova di durata di vita in cicli

Dato n. 39, allegato XIII, n. 1, lett. p

- ☐ Simbolo Cd o Pb

Dato n. 41, allegato XIII, n. 1, lett. q

- ☐ Valori relativi alla singola batteria: capacità nominale, perdita di capacità, potenza e perdita di potenza, resistenza interna e relativo aumento, rendimento round-trip e relativa perdita

Punti dati da 51 a 58, allegato XIII, n. 4, lett. a

- ☐ Durata di vita prevista in cicli e in anni solari

Punti dati 59 e 60, allegato XIII, n. 4, lett. a

- ☐ Capacità residua, potenza, efficienza di round-trip, autoscarica e resistenza ohmica

Dati da 62 a 66, allegato XIII, n. 4, lett. b

- ☐ Cicli di carica e scarica, eventi negativi, condizioni operative e stato di carica

Punti dati da 68 a 71, allegato XIII, n. 4, lett. d

Non visualizzare all'avvio

- ☐ Composizione del materiale come campo raggruppato

Punto dati 16

- ☐ Dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ ed etichetta CO₂, fino a quando l'atto di esecuzione non ne stabilirà il formato
Punti dati 17 e 18, allegato XIII, n. 1, lett. c)
- ☐ Informazioni relative all'approvvigionamento responsabile
Dato n. 19, allegato XIII, n. 1, lett. d)
- ☐ Capacità nominale in Ah come campo statico
Dato n. 25, allegato XIII, n. 1, lett. g)
- ☐ Soglia di capacità per l'esaurimento, prevista esclusivamente per le batterie dei veicoli elettrici
Dato n. 33, allegato XIII, n. 1, lett. k)
- ☐ Istruzioni per l'uso, fino all'adozione dell'Omnibus IV
Dato n. 44, allegato XIII, n. 1, lett. t)
- ☐ Stato della carica certificata (SOCE), previsto esclusivamente per le batterie dei veicoli elettrici
Dato n. 61, allegato XIII, n. 4, lett. b)

Termini

Le date rilevanti per una batteria industriale sono quelle indicate negli articoli del regolamento relativi al campo di applicazione. Quelle successive dipendono da atti delegati che la Commissione non ha ancora adottato e sono contrassegnate come tali.

18 FEBBRAIO 2024

Il regolamento si applica

A partire da tale data si applicano la maggior parte delle disposizioni del regolamento sulle batterie (art. 96). Tutto il resto si basa su di esse; le batterie immesse sul mercato da allora sono soggette alle relative norme di conformità.

18 AGOSTO 2025

Simbolo di raccolta

Ogni batteria reca il simbolo del bidone della spazzatura barrato, con sotto il simbolo Cd o Pb qualora i valori limite siano stati superati (art. 13, commi 4 e 5). È già obbligatorio; verifichi l'etichetta attualmente in uso.

18 AGOSTO 2026

Etichetta con indicazioni generali

Ogni batteria reca un'etichetta recante le indicazioni generali di cui all'allegato VI, che vanno dal nome del produttore e dal modello alla capacità e alla composizione chimica (art. 13, comma 1). Tale disposizione sarà modificata qualora l'atto di esecuzione relativo al formato venga adottato in un secondo momento.

18 FEBBRAIO 2027

Certificato della batteria e codice QR

A partire da tale data, ogni batteria industriale di capacità superiore a 2 kWh immessa sul mercato dovrà essere provvista del passaporto (art. 77) e del codice QR che rimanda ad esso (art. 13, comma 6). Non è previsto alcun periodo transitorio; una batteria immessa sul mercato il giorno precedente non ne ha bisogno, mentre una immessa sul mercato in tale data ne ha bisogno.

18 AGOSTO 2027

Obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento

Le imprese con un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro devono attuare una strategia in materia di diligenza nella catena di approvvigionamento, sottoporla a verifica e redigere una relazione al riguardo (art. 47 e segg.). Rinvia al 2025 dal regolamento (UE) 2025/1561.

18 AGOSTO 2028

Documentare le percentuali di materiale riciclato

Documentazione relativa alle percentuali di recupero di cobalto, litio, nichel e piombo per ciascun modello, anno e stabilimento (art. 8, comma 1), oppure 24 mesi dopo l'atto delegato relativo al metodo, qualora quest'ultimo venga adottato in data successiva. Non si applica alle batterie dotate esclusivamente di accumulatori esterni. Tali dati sono disponibili presso i vostri fornitori di celle.

18 AGOSTO 2031

Prime quote di riciclaggio

I materiali attivi devono contenere almeno il 16% di cobalto riciclato, l'85% di piombo, il 6% di litio e il 6% di nichel (art. 8, comma 2). Una questione relativa agli appalti per i contratti che firmerete nel 2029.

18 AGOSTO 2036

Tassi di riciclaggio più elevati

Le percentuali salgono al 26 % di cobalto, all'85 % di piombo, al 12 % di litio e al 15 % di nichel (art. 8, comma 3).

AI SENSI DELL'ATTO
NORMATIVO

L'impronta di CO₂ in tre fasi

La dichiarazione relativa alle emissioni di CO₂ deve essere presentata diciotto mesi dopo l'atto delegato relativo al metodo (nominalmente il 18 febbraio 2026), la classe di prestazione è prevista, in linea di principio, a partire dal 18 agosto 2027 e il valore massimo, in linea di principio, a partire dal 18 febbraio 2029; le batterie dotate esclusivamente di accumulatore esterno seguiranno circa quattro anni e mezzo dopo. Gli atti giuridici sono ancora in sospeso, pertanto nessuno di questi termini è ancora decorso (art. 7).

Fonti

I documenti da cui è stata ricavata questa lista di controllo e a cosa serve ciascuno di essi.

Documento	Scopo
Regolamento (UE) 2023/1542	Testo del regolamento: articoli 77 e 78 e allegato XIII relativi al passaporto, articolo 13 relativo al codice QR, articolo 7 relativo all'impronta di carbonio, articolo 8 relativo ai materiali riciclati.
Linee guida della Commissione «Digital Batteries Passport - data points by category»	La classificazione di ciascun dato per categoria di batteria; per le batterie industriali sono presenti numerosi «se applicabile».
Regolamento (UE) 2025/1561	Il rinvio degli obblighi di diligenza al 18 agosto 2027.

Ecco come prepararsi

Sei passaggi nell'ordine in cui si susseguono, dalla classificazione dei vostri modelli fino alla prima sfilata pubblicata.

1. **Classificazione per modello:** stabilisca per ciascun modello quali dei dati “se applicabili” siano validi e ne registri la motivazione. L'autorità di sorveglianza del mercato ne richiederà la documentazione.
2. **Verifica dei dati:** esaminare i dati obbligatori sopra indicati e annotare, per ciascun campo, in quale sistema sono attualmente archiviati.
3. **Coinvolgere contrattualmente i fornitori:** le percentuali di materiale riciclato, la composizione chimica delle celle e i risultati dei test sono di competenza dei produttori di celle. Inserite nei contratti di acquisto i campi dati definiti e le scadenze previste.
4. **Definizione dei livelli di accesso:** stabilite per ogni campo chi è autorizzato a visualizzarlo e chi, all'interno della vostra azienda, è incaricato di aggiornarlo e approvarlo.

5. **Progetto pilota con una manciata di modelli:** [si registri gratuitamente](#), scelga il modello di batteria e crei alcuni modelli reali come scheda tecnica. I campi non applicabili a un modello rimangono vuoti, senza bloccare la scheda tecnica.
6. **Preparare la registrazione e i dati relativi alle emissioni di CO₂:** predispa i campi per l'ID di registrazione e la dichiarazione sulle emissioni di CO₂, ma non effettui alcun calcolo prima dell'entrata in vigore della normativa.

Aggiornato al 08.09.2026. La versione attuale di questa lista di controllo:

<https://transpareo.com/it/settori/batterie/lista-di-controllo-batterie-industriali>